



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Via M. Jacobucci n. 4, 67100 L'Aquila

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER GLI IMMOBILI AD USO STRUMENTALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO.

CIG: 98286835CB

LOTTO UNICO

Il presente capitolato costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura

SOMMARIO

PREMESSA	4
PARTE PRIMA - SPECIFICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA	5
PARTE SECONDA - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
PARTE TERZA - PROCEDURA DI GARA	9
ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	9
ART. 2 - OBIETTIVI DELL'APPALTO	9
ART.3 - MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	10
ART.4 - AMMONTARE DELL'APPALTO E SEDI DEL SERVIZIO	11
ART. 5- DURATA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	13
ART 6 - OBBLIGHI DELLA SICUREZZA	17
ART. 7 - RAPPORTI CON IL PERSONALE DI FACCHINAGGIO	18
ART. 8 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	19
ART.9 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI	19
ART.10 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	19
ART.11 - REQUISITI GENERALI	21
ART.12 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA	24
ART.13 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
ART.14 - CONTROVERSIE	39
ART.15 - RECESSO	39
ART.16 - CAUSE DI DECADENZA	39

ART.17 - RINVIO A NORME GENERALI	40
PARTE QUARTA – ULTERIORI DISPOSIZIONI	40
ART.18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	40
ART.19 - AVVALIMENTO	41
ART.20 - SUBAPPALTO	42
ART.21 - GARANZIA FEDEIUSSORIA DEFINITIVA	42
ART.22 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	44
ART.23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	44
ART.24 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA	44
ART.25 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	45
ART.26 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	45

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico Amministrativo costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di facchinaggio per gli immobili ad uso strumentale del Consiglio Regionale dell'Abruzzo".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice). Il servizio di cui alla presente procedura dovrà tenere conto delle previsioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81.

L'appalto è da intendersi quale unico ed indivisibile in quanto non è possibile individuare all'interno del presente appalto, alcuna partizione che può essere oggetto di lotto funzionale.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "Piattaforma Telematica"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti> (di seguito, "Portale").

Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del Codice, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti>, come indicato nel prosieguo del presente documento.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e seguenti del Codice.

Codice NUTS ITF11

CIG: 98286835CB

Tutte le attività dell'appalto, dovranno essere eseguite secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti nel presente documento.

Amministrazione aggiudicatrice: Consiglio regionale dell'Abruzzo Via M. Jacobucci n. 4 - 67100 L'Aquila
tel. 0862 6441 fax :0862 644728 - <http://www.consiglio.regione.abruzzo.it>

Luogo di riferimento:

Sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Via M. Jacobucci n. 4 - 67100

Il **Soggetto preposto alla sottoscrizione del contratto** è Tiziana Grassi.

Indirizzo email: tiziana.grassi@crabruzzo.it

Il **Responsabile Unico del Procedimento** è Mario Speranza.

Indirizzo email: mario.speranza@crabruzzo.it

Tel: 0862/644803 **PEC** di riferimento: protocollo@pec.crabruzzo.it

PARTE PRIMA - SPECIFICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Caratteristiche e dotazione informatica per partecipare alla procedura

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del Codice, nonché in conformità al D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD"), al GDPR 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, "Codice Privacy") e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazioni sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:

- a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
- b) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del Codice .

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati registrati ed abilitati all'accesso alla piattaforma telematica nelle modalità previste dalla stessa.

E' altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

Si raccomanda al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno contattare la Stazione Appaltante ai riferimenti di cui al presente atto o nelle modalità descritte e pubblicate nello spazio predisposto all'interno della citata piattaforma telematica.

Modalità di accesso

Le modalità di accesso alla piattaforma sono disponibili all'indirizzo web <https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti> nell'apposito spazio dedicato alle "Istruzioni e materiali".

Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella Piattaforma Telematica in fase di registrazione, si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato. In caso di errore le comunicazioni inviate tramite la Piattaforma non potranno essere recapitate al suddetto indirizzo. Le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'apposita area del Portale e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione dell'area comunicazioni relativa alla presente procedura al fine di monitorarne

l'avanzamento. Resta, a carico dell'operatore, l'onere di seguire in Piattaforma lo stato di avanzamento della procedura.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici potranno partecipare alle eventuali procedure di gara in corso di espletamento ed essere invitati a procedure negoziate o trattative dirette.

Con l'accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico potrà inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità proprie della piattaforma.

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 46, co. 1, del Codice , il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 46, co. 2, del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse economico (di seguito, "G.E.I.E").

<p style="text-align: center;">PARTE SECONDA - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</p>

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando
- 2) Capitolato Tecnico Amministrativo
- 3) DGUE;
- 4) Domanda di partecipazione

Non è previsto alcun modello di riferimento per la presentazione dell'Offerta Tecnica che dovrà, comunque, avere gli elementi di cui all'art.4 del presente Capitolato.

La documentazione di gara, pubblicata all'interno della Piattaforma Telematica <https://suite.crabruzzo.it> è, altresì, resa disponibile sul profilo istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo nell'apposito spazio dedicato agli appalti ed alle gare.

Si evidenzia che l'affidamento di cui alla presente procedura aperta, scelta dall'Amministrazione al fine di evitare unilaterali limitazioni alla concorrenza, fa riferimento ad un importo per il quale non è necessario procedere all'acquisizione di idoneo servizio di pubblicità legale.

Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, è pubblicato:

- su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani regionali
- sul BURAT
- sul profilo del committente all'indirizzo web: www.consiglio.regione.abruzzo.it
- sulla piattaforma di e-procurement all'indirizzo web: <https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti>

Quesiti di gara e richieste di chiarimento

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare all'interno della piattaforma di E-procurement, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte nelle modalità di cui alla già citata Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti esterni rispetto alla Piattaforma Telematica di indizione della gara.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla Piattaforma Telematica <https://suite.crabruzzo.it>.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

PARTE TERZA - PROCEDURA DI GARA
--

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di facchinaggio per gli immobili ad uso strumentale del Consiglio Regionale dell'Abruzzo.

Per quanto in premessa non è prevista la suddivisione in lotti.

Sono comprese nell'appalto la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione del servizio di facchinaggio mediante raccolta e trasporto di materiali diversi compresi piccoli interventi di manutenzione generale.

Il servizio è articolato in funzione del complesso di tutte le attività che prevedono l'impiego prevalente della sola forza lavoro e di attrezzature semplici per lo spostamento di materiali di varia natura da un punto all'altro (complesso o edificio), con l'ausilio di attrezzature ordinarie e senza la necessità di mezzi di trasporto.

Per le modalità di espletamento del servizio de quo si rimanda a quanto specificato nel seguito.

ART. 2 - OBIETTIVI DELL'APPALTO

Il servizio di facchinaggio dovrà essere predisposto ed erogato al fine di garantire interventi a supporto delle diverse strutture, occupandosi della movimentazione e del trasporto, della manutenzione e della conservazione dei beni materiali nelle sedi del Consiglio Regionale dell'Abruzzo.

Le attività da eseguire sono prevalentemente le seguenti, elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

- smontaggio, trasporto e rimontaggio di arredi, eventuale imballaggio e trasporto del loro contenuto;
- disimballaggio del contenuto degli arredi ed eventuale loro riposizionamento negli stessi;
- movimentazione di materiali di qualsiasi natura presenti negli uffici o nei magazzini: scrivanie, armadi, cassettiere, sedute, lampade, lampadari, tavoli di varie misure, pacchi, faldoni, materiale documentale/cartaceo in generale, pareti divisorie, suppellettili, tende e tendaggi, palchi e pedane, materiale informatico vario, computer, stampanti, fotocopiatrici e più in generale televisioni ed apparecchiature varie, previo eventuale idoneo imballaggio degli stessi;
- sistemazione di magazzini e stoccaggio di arredi e attrezzature per il "fuori uso";

- sistemazione di archivi correnti e di deposito, compreso l'imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere;
- trasporto con mezzi dell'aggiudicatario nei luoghi indicati;
- disimballaggio, montaggio e sistemazione dei beni traslocati, con posizionamento ordinato nella nuova collocazione;
- montaggio e smontaggio di scaffalature, con fissaggio a parete o a soffitto;
- interventi di riparazione dei beni;

In caso di necessità, tali attività potranno essere richieste anche per eseguire movimentazioni per conto del Consiglio Regionale dell'Abruzzo utilizzando i mezzi di proprietà dell'Ente condotti da personale dipendente dello stesso: la necessità sarà attestata da idoneo ordine di servizio emesso dalla struttura amministrativa di riferimento.

ART.3 - MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di garantire una efficiente gestione delle attività, il personale dell'Aggiudicatario dovrà essere destinato in maniera stabile al Servizio, realizzando così un'organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione tra gli operatori e favorisca una migliore conoscenza dei locali, delle esigenze, evitando spostamenti che possano determinare criticità organizzative e funzionali. L'Aggiudicatario riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del Contratto. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte del Committente, l'Aggiudicatario si impegna a procedere alla sostituzione delle risorse ritenute non idonee.

L'Aggiudicatario deve garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa prevista nel prospetto di cui all'art.4

L'Impresa esecutrice dovrà individuare un Responsabile del Servizio il cui nominativo e recapito telefonico dovrà essere comunicato al RUP. Il Responsabile del Servizio della Ditta aggiudicataria dovrà essere sempre reperibile durante l'orario di servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà, inoltre, indicare un vice responsabile che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento.

<p>CON LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA L'OPERATORE ECONOMICO SI IMPEGNA A PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE GIÀ IN FORZA NELL'IMPRESA CESSANTE, A CONDIZIONE CHE IL LORO NUMERO E LA LORO QUALIFICA SIANO ARMONIZZABILI CON L'ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA PRESCELTA DALL'IMPRENDITORE TENUTE IN CONSIDERAZIONI LE ESIGENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE E DI MANODOPERA PREVISTE NEL NUOVO CONTRATTO.</p>

ART.4 - AMMONTARE DELL'APPALTO E SEDI DEL SERVIZIO

L'importo a base di gara per il "servizio di facchinaggio per gli immobili ad uso strumentale del Consiglio Regionale dell'Abruzzo", a decorrenza dal 01/09/2023 fino alla data del 30/06/2026 è pari a € **300.000,00 euro** (trecentomila/00), IVA esclusa.

L'importo del servizio di facchinaggio è stimato sulla base di dati storici ed è ottenuto tenendo conto del costo orario e delle ore/uomo, in relazione ai livelli degli operatori attualmente in servizio dipendenti da Imprese esercenti Servizi integrati/multiservizi.

Le quantità stimate non sono pertanto, in alcun modo vincolanti ed impegnative per la Stazione Appaltante.

Il valore del contratto è quindi presunto e saranno pagate esclusivamente le prestazioni effettivamente eseguite dall'operatore economico.

Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (come previsto dalla determinazione della soppressa Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" e dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)", è onere dell'aggiudicatario elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenza, consegnandone copia all'Amministrazione, provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

L'erogazione del servizio prevede la presenza di due risorse umane per complessive 12 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria (orientativamente ricompresa tra le 8:00 alle 14:00).

L'amministrazione si riserva un plafond aggiuntivo di 960 ore annue da utilizzare nell'ambito della gestione contrattuale, secondo le esigenze organizzative, fermo restando che queste sono vincolanti al 70% per l'amministrazione.

Il personale svolgerà la propria attività presso la sede del Consiglio Regionale dell'Abruzzo di L'Aquila, sita in via M. Jacobucci n.4, le specifiche prestazioni saranno concordate con la struttura preposta alla gestione del presente appalto.

La tariffa oraria per la prestazione di facchinaggio, utilizzata quale base di calcolo del predetto importo, è pari a €/ora 20,68, equivalente al costo orario del personale attualmente in servizio con qualifica di 3° Livello.

Fermo restando l'obbligo di eventuale adeguamento al prezzario Benchmark Consip in caso di attivazione di una nuova convenzione, l'importo del servizio di facchinaggio è stato determinato in

ragione della stima del fabbisogno dell'Ente, effettuata su dati storici ed è desunto dal contratto Multiservizi secondo il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 in ottemperanza al CCNL di più recente pubblicazione, ed è sintetizzato nel seguente prospetto

QUADRO ECONOMICO	
GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO.	
SERVIZIO di cui:	300.000,00 €
Costi della manodopera stimato (h*x € 20,68)	264.042,24
Spese generali (comprensivi di oneri sicurezza)	€ 35.957,76
TOTALE	€ 300.00,00
SPESE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E PUBBLICITA' (ANAC)	€ 3.000,00
ART 113 D.Lgs 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 6.000,00
Fascicolo digitale	€ 225,00
IVA	€ 66.000,00
TOTALE GENERALE	€ 375.225,00

Le attività per il servizio di Facchinaggio espletate in orari e giorni diversi da indicati saranno remunerate a consuntivo delle attività svolte nel mese.

La registrazione dell'orario d'ingresso e di uscita del personale di facchinaggio sarà effettuato dal servizio di Vigilanza ubicato presso gli accessi alla struttura dell'Ente, il prospetto, propedeutico alla liquidazione della fattura, sarà consegnato all'Ufficio Provveditorato, Economato, Manutenzione, Appalti e gare.

CON LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ AD ADEGUARE LE TARIFFE PROPOSTE CON L'OFFERTA ECONOMICA AL PREZZARIO DI RIFERIMENTO CONSIP IN CASO DI ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA CONVENZIONE ED ESPRESSAMENTE ACCETTA CHE, IL MANCATO PREDETTO ADEGUAMENTO, COSTITUISCE CAUSA DI RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO DI CUI ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA.

ART. 5- DURATA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Durata dell'appalto

Il servizio di facchinaggio avrà durata fino al 30/06/2026 al fine di riallineare le scadenze contrattuali del Facility management con l'eventuale adesione ad ulteriore convenzione Consip vigente.

In tal senso l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto laddove alla scadenza indicata non ci siano convenzioni attive.

Termini dell'appalto

La stipula avviene in modalità elettronica a cura dell'aggiudicatario dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata. Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico dell'aggiudicatario.

Dopo la stipula del contratto la stazione appaltante trasmette tempestivamente all'aggiudicatario tutte le informazioni utili per l'inizio delle attività di cui al presente appalto, redigendo specifico verbale in contraddittorio.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo si riserva la facoltà, in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 comma 13 del Codice, di richiedere l'avvio delle attività anche in pendenza della stipula del contratto, per ragioni di tutela dell'interesse pubblico.

Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs.50/2016.

E' facoltà della stazione appaltante procedere all'aggiudicazione della gara di cui al presente capitolato, anche in presenza di una sola offerta valida, così come di sospendere la procedura o di non procedere ad aggiudicazione anche in presenza di offerte valide.

Il Rup procederà, in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 del Codice, all'eventuale valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi, come di seguito dettagliati:

	Punteggio Massimo
Offerta tecnica	70
Offerta Economica	30
TOTALE	100

L'aggiudicazione sarà effettuata avendo riguardo agli elementi di seguito indicati e secondo i relativi pesi ponderali e le modalità di calcolo espressi dalla Commissione giudicatrice.

Il punteggio relativo all'Offerta Tecnica verrà attribuito, da un'apposita Commissione di Gara all'uopo nominata.

Laddove l'attività di valutazione da parte di apposita Commissione Tecnica sia di natura discrezionale, i punteggi saranno attribuiti sulla base della seguente griglia di Giudizi:

Criterio motivazionale	Coefficiente
Ottimo	1,00
Molto buona	0,90
Buona	0,80
Soddisfacente	0,70
Sufficiente	0,60
Mediocre	0,50
Insufficiente	0,40
Scarso	0,30
Insignificante	0,20
Pessimo	0,10
Non valutabile	0,00

Criteri motivazionali – nella valutazione di ciascun sub elemento (peso), il giudizio a cui perverrà il singolo Commissario sarà ponderato in ragione:

- della completezza e della sinteticità della proposta;
- della reale adeguatezza ed esaustività delle soluzioni proposte della medesima in termini di innovazione, determinazione e valore aggiunto nonché grado di attinenza/rispondenza alle effettive esigenze dell'Ente,
- dell'effettiva capacità/sostenibilità attuativa della proposta.

Per ogni elemento dell'offerta tecnica, il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari e 1 (uno) in corrispondenza della massima prestazione offerta.

La valutazione relativa all'offerta tecnica è quindi quella scaturente dal prodotto tra il valore massimo del punteggio parziale attribuibile per ogni singola voce ed il coefficiente moltiplicatore corrispondente al valore del criterio motivazionale adottato da ogni singolo Commissario. Pertanto la valutazione finale di ogni singola offerta tecnica sarà data dalla media delle valutazioni attribuite dai Commissari.

Offerta Tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tali criteri costituiscono elementi migliorativi premianti rispetto ai requisiti minimi, (i quali non danno luogo ad attribuzione di un punteggio) previsti nella scheda tecnica che se non rispettati comportano l'esclusione della gara.

Il punteggio, sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri/requisiti:

	CRITERIO	SUBCRITERIO	REQUISITI	PUNTI MAX	
A	Qualità del servizio di Facchinaggio proposto con particolare riferimento alla metodologia di attuazione	A.1 Metodologia di attuazione ed organizzazione dei servizi	Descrizione organizzativa dell'impresa concorrente, tempo di esecuzione delle richieste e modalità di implementazione del servizio.	30	70
		A.2 Modalità di interazione con le strutture dell'ente	Sistema organizzativo di gestione del servizio, con particolare riferimento all'interazione con l'ente	15	
		A.3 Esperienza progressa nel settore dell'appalto e qualificazioni delle risorse umane coinvolte		15	
B	Proposte migliorative	B.1 Migliorie proposte con riferimento al servizio in parola		10	

Ogni eventuale miglioria qualitativa/quantitativa sarà oggetto di specifica valutazione da parte di apposita Commissione di gara fino all'attribuzione del punteggio massimo indicato per il criterio

Il punteggio complessivo attribuito all'Offerta Tecnica deriverà dalla somma dei punteggi attribuiti, nelle modalità indicate, ai singoli criteri e sottocriteri come sopra specificati.

Offerta Economica

L'offerta economica dovrà consentire l'assegnazione di un punteggio totale di massimo 30 punti, ripartito come segue:

OFFERTA ECONOMICA		PUNTEGGIO
1)	L'importo complessivo offerto determinato come differenza tra l'importo a base di gara e l'importo generato dal ribasso offerto sul medesimo importo posto a base di gara (Offerta economica).	MAX 30 pt.

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D. Lgs. 50/2016 l'indicazione dei costi aziendali concernenti gli adempimenti legati alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le offerte economiche consentiranno l'assegnazione di un punteggio totale di massimo 30 punti.

Per la valutazione delle offerte si procederà come segue:

- all'offerta, il cui prezzo proposto risulta il più vantaggioso per la Stazione Appaltante, verrà assegnato il punteggio massimo di 30 punti;
- a ciascuna altra offerta verrà automaticamente assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\frac{P_{min}}{P_i} \times 30$$

dove:

- P_{min} = importo complessivo minimo offerto determinato come differenza tra l'importo a base di gara ed il ribasso offerto sul medesimo importo gara (Offerta economica);
- P_i = importo offerto dall'operatore per il servizio in esame (iva esclusa)

Il punteggio finale così calcolato sarà arrotondato alla II cifra decimale dopo la virgola. La seconda cifra decimale a sua volta sarà arrotondata all'unità superiore qualora la III cifra decimale sia pari o superiore a 5.

RIPARAMETRAZIONE

Con riferimento al punteggio complessivo attribuito all'Offerta Tecnica si procederà alla cosiddetta riparametrazione: il punteggio massimo previsto sarà attribuito al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente.

Il concorrente si impegna a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla sua presentazione e si impegna a confermarla per un ulteriore semestre, nel solo caso in cui non sia nel frattempo intervenuta l'aggiudicazione. Trascorso detto termine potrà ritenersi svincolato dall'offerta presentata.

ART 6 - OBBLIGHI DELLA SICUREZZA

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e trasmetterlo al Consiglio Regionale dell'Abruzzo entro e non oltre il giorno di inizio del servizio.

In particolare, l'Impresa aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente, dovrà fornire all'Amministrazione entro 10 giorni dalla consegna del servizio e previa presa visione del DVR elaborato dall'Amministrazione a tutela dei propri lavoratori dipendenti, l'accettazione dello stesso o l'inoltro di una propria versione del documento di valutazione dei rischi specifici rilevati in relazione ai luoghi oggetto dell'appalto.

L'Impresa esecutrice è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il personale dell'Impresa esecutrice dovrà eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, assicurarsi che nessun estraneo non autorizzato entri o circoli nei locali interessati dai servizi, astenersi dal prendere visione dei documenti presenti negli uffici, dall'usare apparecchi telefonici, computer ed altre macchine ivi collocate e consegnerà ogni oggetto smarrito che risulti rinvenuto nell'espletamento dei servizi.

Il personale dell'Impresa esecutrice deve serbare assoluta riservatezza su tutti i fatti o circostanze concernenti l'attività svolta negli uffici, l'organizzazione dei medesimo e su notizie o informazioni su operatori e funzionari delle quali sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dei servizi. Tutte le attività dovranno essere espletate in conformità alla normativa vigente ed alle eventuali future modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di tutela della privacy e della riservatezza dei dati.

Tutti i rapporti giuridici ed economici comunque inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed integralmente alla ditta appaltatrice. L'Impresa esecutrice dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare a quelle in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa esecutrice si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa esecutrice anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sociale.

Sono a carico dell'Impresa esecutrice le spese relative alle attrezzature per i servizi oggetto dell'affidamento e ai materiali di consumo. L' Impresa, in caso di aggiudicazione della commessa,

si impegna ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni (arrecati a persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione quanto di terzi) che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto.

L'Impresa esecutrice dovrà, inoltre, provvedere:

- all'adozione, nell'esecuzione dei servizi richiesti, di tutte le cautele e all'impiego di mezzi necessari, per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi, dei terzi e delle cose;
- al risarcimento degli eventuali danni verificatesi in pendenza del contratto, impegnandosi a sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsivoglia responsabilità intervenendo in giudizio.

Il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli in merito alla regolarità dello svolgimento del servizio.

Ove durante le operazioni di verifica emergano difformità tali da generare contestazioni da parte dell'Amministrazione, l'Impresa esecutrice sarà tenuta a completare o a ripetere a regola d'arte le prestazioni non effettuate o effettuate in difformità entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di verifica non superata.

Durante la permanenza nei locali delle Sedi regionali il personale addetto al servizio in oggetto, dovrà mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale del Consiglio regionale, degli Amministratori, sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici; dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dalla stessa Amministrazione ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale.

La Stazione Appaltante rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra l'Aggiudicatario ed i propri dipendenti o collaboratori.

ART. 7 - RAPPORTI CON IL PERSONALE DI FACCHINAGGIO

L'Appaltatore dovrà richiamare l'attenzione del personale da esso dipendente circa l'obbligo di segreto su tutto quanto dovesse venire a conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione. Inoltre, l'Istituto aggiudicatario dovrà richiedere al proprio personale di attenersi alle seguenti disposizioni:

- provvedere alla riconsegna delle cose rinvenute nel corso dell'espletamento del servizio, indipendentemente dal loro valore o stato;
- rispettare passivamente le disposizioni impartite dal referente del Consiglio regionale;
- comunicare, tempestivamente, al rappresentante dell'Amministrazione, qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese per le dotazioni al personale, comunque necessarie, per il perfetto espletamento delle prestazioni richieste e la relativa manutenzione, nonché gli strumenti idonei a rilevare le presenze degli addetti giornalieri alla vigilanza.

ART. 8 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Tutto il personale impiegato dall'Aggiudicatario dovrà svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard qualitativi, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro.

A tal fine, l'Aggiudicatario si impegna a formare gli operatori con specifici corsi professionali, previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti.

Relativamente al Servizio in oggetto, l'Aggiudicatario deve, inoltre, fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su:

- rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;
- rischi che la propria attività può causare ai dipendenti della Stazione Appaltante.

ART.9 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Sospensione, riduzione o soppressione. L'Amministrazione si riserva la piena e insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi oggetti del presente affidamento, mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima, con conseguente riduzione del corrispettivo rapportato al costo unitario dell'offerta economica.

Ampliamento. L'Amministrazione si riserva, peraltro, la facoltà insindacabile di ampliare il servizio di facchinaggio a patti e condizioni contrattuali e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'intensificazione di alcuni servizi adeguatamente comunicati mediante preavviso dell'Amministrazione del Consiglio regionale per necessità quali sedute del Consiglio Regionale, di Commissioni Consiliari, di Congressi, di Mostre, Seminari ed altre iniziative.

ART.10 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Conditio sine qua non per la partecipazione alla procedura è la registrazione alla piattaforma

telematica <https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti> nelle modalità previste dalla stessa.

Possono partecipare alla procedura di gara, in forma singola o associata i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), all'art. 45, commi 1 e 2, art. 46 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 nonché le imprese concorrenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti richiesti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART.11 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Iscrizione al Registro delle imprese c/o la CCIAA competente (ovvero, in caso di società avente sede all'estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza, ai

sensi dell'Artt. 83 e 90 del d.lgs. n. 50/2016) con l'indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto dell'attività, generalità degli amministratori muniti del potere di rappresentanza;

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Requisiti di idoneità

I partecipanti devono possedere i requisiti di seguito elencati:

- a) Inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'Art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, espressamente riferite alla società e a tutti i legali rappresentanti;
- b) Non trovarsi nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (clausola antipantouflage).
- c) Inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui ai sensi del D. Lgs n. 231/2001 comminate nei confronti della società, e tali da impedire di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d) Inesistenza di condanne penali o provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti della società di cui, all'art.2, co. 3, del DPR 252/1998;
- e) Ottemperanza alla normativa in materia del diritto del lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999 ovvero non assoggettamento ai vincoli di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta Legge;
- f) Ottemperanza all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) Ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) Non trovarsi nello stato di società controllata o controllante ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ.; nell'ipotesi in cui la società si trovi in situazioni di controllo (come controllante o

controllata) deve dichiarare l'elenco delle società rispetto alle quali si trova in tale situazione;

- i) Insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita la Sede Legale del concorrente, nonché insussistenza a proprio carico di una di tali situazioni;
- j) Insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti pro finanziari;
- k) Insussistenza, nell'esercizio della propria attività professionale, di un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova (Art. 82 D. Lgs n. 50/2016);
- l) Applicazione nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL della categoria di appartenenza.
- m) Di non avere in corso alcuna controversia, di qualsiasi natura, riferita alla natura della presente gara, con Enti Pubblici o Privati e con la Pubblica Amministrazione in genere;
- n) Validità dell'offerta per 180 giorni dalla data ultima utile per la sua presentazione.

Nel caso di partecipazione in R.T.I. o di consorzio, i requisiti minimi di partecipazione di cui ai punti **a), b), c) e d)** sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati.

Relativamente al punto **c)** si precisa che le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- v. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

L'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara rivestenti le cariche di cui ai punti **i), ii), iii), iv) v)**

nell'elenco sopra riportato. Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all'art. 80, comma 5, lett. 1) del D. Lgs. 50/2016 e s.m., devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, comma 3 del citato decreto), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

Capacità economica e finanziaria

I partecipanti, con riferimento al triennio 2020/2022, devono:

- fornire informazioni riguardo i conti annuali, con particolare riferimento al rapporto tra attività e passività.
- un livello adeguato di copertura assicurativa, ovvero l'impegno alla stipula in caso di aggiudicazione, contro i rischi professionali pari ad almeno l'importo posto a base di gara;

Capacità tecnica professionale

I partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti (Art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART.12 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

L'offerta è composta da:

- a) la Documentazione amministrativa;
- b) la Documentazione tecnica;
- c) la Documentazione economica.

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire nelle modalità previste all'interno della piattaforma medesima.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice , l'operatore economico si avvarrà del DGUE per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

E' responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, tenendo conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, cos come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nella sezione diversa da quella appositamente dedicata, **pena l'esclusione dalla procedura.**

Si precisa inoltre che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire documenti aggiuntivi, potrà caricare tali documenti, in ciascuna delle sezioni, in appositi parametri denominati "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE". Per tali parametri non sarà prevista la firma digitale obbligatoria: sarà cura dell'operatore economico prevederne l'eventuale apposizione, ove necessario.

Si chiede, altresì, di inserire i documenti aggiuntivi strettamente necessari a integrare quanto richiesto dal presente Capitolato.

Le offerte dovranno essere caricate nella piattaforma entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno mercoledì 12 Luglio 2023 pena l'irricevibilità dell'offerta e conseguente non ammissione alla gara.

Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l'offerta presentata non può essere ritirata.

Documentazione amministrativa

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la Documentazione amministrativa, l'operatore economico dovrà:

1. Registrarsi alla piattaforma per acquisire le credenziali di accesso;
2. accedere al Portale mediante l'inserimento delle proprie credenziali;
3. seguire le istruzioni come presentate dalla piattaforma fino al completamento delle attività.

L'operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:

a) **DGUE**

il DGUE dovrà essere:

- compilato in lingua italiana;
- reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:

- I. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- II. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- III. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice , dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:

- I. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice , le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori, che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E;

- II. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice , nel quale siano specificate le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli componenti;
- III. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice , dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:

- I. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice , le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori, che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- II. indicare l'impresa mandataria;
- III. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- IV. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- V. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Capitolato.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice , potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice , ossia:

- I. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- II. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- III. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- IV. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, poteri di direzione o di vigilanza;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);

- membri degli organi con poteri di direzione e controllo;
- direttore tecnico;
- socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80, del Codice , devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, sia tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, sia comunque tutti i provvedimenti anche se non ancora inseriti nel predetto casellario, astrattamente idonei a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice .

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice .

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice , condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice , o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all'interno della Documentazione

amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

b) Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo per il DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa ad un unico DGUE (e non per ogni DGUE): a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE).

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

c) Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti (eventuale)

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- I. in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- II. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità

all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

d) Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese (eventuale)

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;

e) Procure (eventuale)

Nel caso in cui l'operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, dovrà essere allegata, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere caricato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- I. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- II. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

f) Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato, deve essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva

Una volta caricati i documenti si raccomanda di riaprire i file caricati al fine di verificare la funzionalità degli stessi. In caso di caricamento di file non apribili e non leggibili la responsabilità è a totale carico dell'operatore economico.

A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

Presentazione dell' offerta tecnica – punti max attribuibili 70

Per caricare sulla Piattaforma Telematica l'offerta tecnica, l'operatore economico dovrà:

1. accedere al Portale mediante l'inserimento delle proprie credenziali;

2. seguire le indicazioni della piattaforma ed inserire i documenti richiesti firmati digitalmente all'interno dello spazio preposto alla gestione della documentazione tecnica;
3. al termine del caricamento della documentazione, salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta ovvero passare direttamente alla sezione economica.

Ciascun elaborato, **a pena di esclusione**, componente l'offerta tecnica dovrà essere firmato digitalmente:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Attraverso l'apposita funzionalità "invia offerta tecnica" il concorrente dovrà allegare la documentazione consistente in un file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, contenente i documenti scansionati e firmati digitalmente, contenente una relazione tecnica per la gestione del servizio, che esponga in modo compiuto ed esaustivo il progetto di gestione proposto. Esso dovrà evidenziare tutti gli elementi che sono soggetti a valutazione tecnica, esplicitando le finalità e la programmazione delle attività nonché le modalità organizzative, di funzionamento e di gestione, le misure adottate per garantire la qualità del servizio, le proposte migliorative, ecc..

L'elaborato descrittivo deve essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico concorrente dell'impresa.

La **busta B " Offerta tecnica"** deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. **Relazione descrittiva** che evidenzi le proposte offerte dal concorrente in variante o migliorative del servizio posto a base di gara nonché eventuali proposte ritenute dal concorrente opportune o necessarie. La relazione dovrà essere redatta in forma descrittiva, orientativamente in 10 pagine (fronte-retro), formato A4, carattere Arial, dimensione 12; Si predilige una relazione redatta a paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi come riportato del presente disciplinare in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente, illustrato sinteticamente, in modo chiaro e dettagliato ed

eventualmente accompagnato da tavole grafiche che illustrino in dettaglio la proposta formulata (cfr. art. 10.1).

Le relazioni di cui sopra dovranno essere redatte seguendo lo schema degli elementi di valutazione.

L'offerta tecnica deve essere presentata in lingua italiana (o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana).

L'offerta tecnica deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (titolare, legale rappresentante) in corso di validità e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso in cui l'offerta tecnica sia presentata da R.T.I., consorzi o G.E.I.E. da costituirsi essa, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà essere firmata digitalmente, congiuntamente delle imprese componenti il futuro raggruppamento, consorzio o G.E.I.E.

L'offerta tecnica presentata da imprese costituite o costituende in R.T.I., consorzi o G.E.I.E. dovrà contenere l'indicazione del capogruppo e mandataria, nonché le parti del servizio che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento, il consorzio o il G.E.I.E. In tal caso è obbligatorio allegare copia fotostatica del documento di identità di ciascun sottoscrittore (titolare, legale rappresentante) in corso di validità.

Presentazione offerta economica - punti max attribuibili 30

La presente busta, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà contenere **esclusivamente** il seguente documento: **Offerta economica**.

Nell'offerta economica il concorrente deve indicare:

- Il prezzo totale offerto per tutta la durata del periodo contrattuale (anni tre);
- Il prezzo complessivo offerto devono essere indicati sia in cifre che in lettere con l'avvertimento che, in caso di discordanza, è ritenuta valida l'offerta espressa in lettere.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

L'offerta economica dovrà contenere, altresì a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del Codice l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART.13 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le operazioni di gara di cui al presente paragrafo saranno interamente svolte all'interno della piattaforma telematica.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

Un apposito Seggio di Gara presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento, **procederà il giorno 13/07/2023 alle ore 11:00**, al controllo sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi e nei modi previsti dall'Artt. 47 e 83 del D. Lgs n. 50/2016.

Le fasi procedurali successive della gara verranno effettuate da una Commissione che esaminerà la documentazione tecnica, economica pervenuta in formato elettronico attraverso la piattaforma, valuterà le offerte effettuando la conseguente proposta di aggiudicazione provvisoria.

N.B.: in linea con la sentenza del Consiglio di Stato Sez. II n. 7039 del 13/12/2018 si rappresenta che le sedute pubbliche previste dall'assetto normativo vigente per la gestione delle procedure di gara, saranno interamente gestite all'interno della piattaforma e-procurement nelle modalità da questa previste.

Ogni attività svolta dal seggio di gara e dalla Commissione Tecnica sarà, ad ogni buon conto, "tracciata" all'interno della piattaforma ed oggetto di apposita reportistica.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura e le sedute pubbliche saranno gestite all'interno della piattaforma anche con comunicazioni dedicate.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica:

- a. verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b. verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c. verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le offerte tecniche, temporali ed economiche, nonché ogni ulteriore documento d'offerta, resteranno non accessibili sul "Portale" ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari ad almeno 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Apertura delle buste – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

Le operazioni di cui al presente paragrafo saranno interamente svolte dalla Commissione di gara all'interno della piattaforma telematica.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti .

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e, quindi, alle relative valutazioni, che potranno avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta tecnica meglio valutata e quindi si procederà a sorteggio pubblico.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la proposta di graduatoria e procede alla verifica delle anomalie delle offerte.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e temporali, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il ribasso offerto in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e dell'art. 14 del CTA.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

ART.14 - CONTROVERSIE

Le vertenze che avessero a sorgere tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria, qualsiasi sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo bonario, saranno affidate al giudice competente.

Si elegge sin d'ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro dell'Aquila ed è esclusa la competenza arbitrale.

In ogni caso, per espressa e comune volontà della Stazione Appaltante e dell'impresa aggiudicataria, anche in pendenza di controversia, quest'ultima si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione dell'appalto, salvo diversa disposizione della Stazione Appaltante.

Per il rimborso delle spese, il pagamento dei danni e quanto dovuto a titolo di penale la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'impresa aggiudicataria.

ART.15 - RECESSO

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è iniziata l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, salvo il pagamento a favore dell'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1671 del c.c.

Il recesso deve essere comunicato all'impresa aggiudicataria mediante comunicazione via PEC, ed ha effetto decorsi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione. Dopo tale termine l'impresa aggiudicataria dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.

ART.16 - CAUSE DI DECADENZA

La decadenza dei rapporti contrattuali comporta in ogni caso l'incameramento della cauzione definitiva.

Ne sono causa: la cessazione dell'attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria o della capogruppo mandataria.

La decadenza del contratto è notificata tramite PEC all'impresa aggiudicataria che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione oggetto dell'appalto. Dette prestazioni

potranno essere portate a termine in economia oppure affidate alla seconda in graduatoria, senza che per questo l'impresa aggiudicataria possa avanzare diritti di sorta.

L'impresa aggiudicataria risponde degli eventuali danni cagionati alla Stazione Appaltante dalla decadenza del contratto.

ART.17 - RINVIO A NORME GENERALI

Per quanto non risulta espressamente disciplinato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

PARTE QUARTA – ULTERIORI DISPOSIZIONI
--

ART.18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. +

ART.19 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, nello specifico: iscrizione alla CCIAA o requisiti di cui al punto 7.1. *“Iscrizione alla sezione ‘A’ dell’albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 D.Lgs. 276/2003 relativa alle “Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all’art.20”.*

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 6, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART.20 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti della normativa vigente in materia, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e delle successive modifiche e integrazioni anche di natura temporale; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

ART.21 - GARANZIA FEDEIUSSORIA DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di

cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART.22 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 Dicembre 2021 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude il concorrente dalla procedura di gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART.23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per la gestione della presente procedura, per l'eventuale stipula del futuro contratto e per le esigenze relative all'esecuzione del servizio e agli obblighi di trasparenza.

ART.24 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione, recesso o risoluzione del contratto, il Consiglio regionale dell'Abruzzo si riserva la facoltà di aggiudicare all'Agenzia che segue nella graduatoria approvata, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del

contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'interessata.

ART.25 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria è tenuta alla precisa osservanza, verso i propri dipendenti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART.26 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato in favore dell'appaltatore, in canoni o quote mensili, posticipatamente al mese di riferimento, nei termini di legge dalla data di ricevimento di regolare fattura, accompagnata dall'ordinativo. Farà fede, al riguardo, la data di protocollo di ricezione da parte dell'Amministrazione del Consiglio regionale.

Le fatture, in originale, dovranno essere intestate a:

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO – DIREZIONE AMMINISTRATIVA – VIA MICHELE IACOBUCCI N. 4 – 67100 L'AQUILA C.F. 80003630664, CODICE IPA B25RHE

complete dei dati della banca ove effettuare il pagamento (codice IBAN) oltre la descrizione dei servizi svolti ed inviate all'Amministrazione nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Il prezzo da corrispondere per le prestazioni dei servizi di vigilanza richiesti in via di urgenza, al netto di IVA, è quello offerto dall'impresa aggiudicataria, in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

L'Impresa aggiudicataria non avrà, quindi, alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumento di costo di materiali, dazi, listini e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

A ciascuna fattura verrà allegata un dettaglio riepilogativo mensile con un resoconto di tutti i servizi prestati ed, in particolare, i seguenti elementi:

- numero delle ore effettuate nel mese di competenza, presso la Sede di riferimento, con allegati i tabulati riepilogativi delle marcature registrate e la descrizione dei servizi svolti;
- verbale di prova mensile di verifica collegamenti allarmi, ove installati;

- eventuale esplicitazione di esenzione di IVA ai sensi di legge;
- ogni altra indicazione utile che dovesse necessitare.

In sede di liquidazione del fatturato saranno detratte, previa comunicazione, le eventuali penali applicate.

In caso di fatture irregolari, il pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione del Consiglio regionale.

Qualora l'appalto venisse aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti, la fatturazione potrà essere interamente effettuata dalla capogruppo, qualunque sia l'Impresa componente il raggruppamento che provvederà in concreto all'esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato esclusivamente a favore della capogruppo, ogni ripartizione economico/contabile tra le imprese che hanno costituito il raggruppamento sarà effettuata a cura delle stesse, che non avranno, quindi, nulla a che pretendere singolarmente, dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo.

Il Dirigente
Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
Dott.ssa Tiziana Grassi